



Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

**Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità**

Via G Caraci 36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

Roma,

M_INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per
l'Intermodalità
TSI-DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0011219-20/06/2017-USCITA
23.12.03

Alle Direzioni Generali
Territoriali
Agli Uffici di motorizzazione
civile
Alle Regioni e Province
autonome
Alle Associazioni di imprese
per il trasporto di passeggeri
su strada
LORO SEDI

Circolare n. 8 /2017

TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: *Servizi di linea interregionali collegati a servizi regolari
internazionali (di cabotaggio e in connessione) – Integrazioni a
circolare 5/2013*

Alcuni Uffici di motorizzazione civile (d'ora in avanti: UMC) hanno posto
quesiti sui servizi in oggetto, attualmente disciplinati con circolare n. 5/2013
(prot. 15648 del 24/6/2013).

Nelle more di una revisione più ampia della suddetta circolare 5/2013, si
ritiene opportuno fornire chiarimenti su due quesiti particolarmente rilevanti,
per evitare il rischio di immediate difformità applicative.

**1) UMC COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE
DA TENERE A BORDO**

Con riferimento a quale sia l'UMC competente per gli adempimenti in materia
di documentazione da tenere a bordo, si precisa quanto segue.

Per i servizi di cabotaggio –caratterizzati cioè dal fatto che l'impresa ha sede
in altro Stato comunitario- la circolare 5/2013 chiarisce che la competenza è
dell'UMC capoluogo di Regione ove è situata la prima fermata effettuata in
territorio italiano.

Per i servizi in connessione –e cioè autorizzati a imprese aventi sede in Italia-
si applica in via analogica quanto previsto per i servizi interregionali nazionali

(cfr. circolare 6/2013 prot. n. 19341 del 9/8/2013), talché la competenza è dell'UMC capoluogo di Regione dove ha sede l'impresa titolare.

2) DOCUMENTAZIONE DA TENERE A BORDO

E' stato inoltre chiesto se per i servizi di cabotaggio e per quelli in connessione debba essere rilasciata un'autorizzazione *ad hoc* (mod. DTT 151), o se sia sufficiente l'annotazione sull'autorizzazione relativa al corrispondente servizio internazionale.

Sul punto, si ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione (mod. DTT 151) *ad hoc* -su cui l'UMC competente avrà cura di apporre la pertinente annotazione citata nella circolare 5/2013- considerato che l'autorizzazione al servizio internazionale ben può essere rilasciata dallo Stato estero (nel caso sia di cabotaggio che di connessione) e sarebbe irrituale incidere su un provvedimento non di competenza del Ministero italiano. Inoltre, la soluzione prospettata rende più agevole la funzione di controllo da parte delle forze di Polizia e più ordinata e gestibile la documentazione nel caso di modifiche plurime nel corso della durata dell'autorizzazione.

Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi

